

Regolamento della Commissione Regionale per la Liturgia

Art. 1 – Istituzione

Nel febbraio 1966 è stata costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET) la Commissione Regionale per la Liturgia intenta al raggiungimento di obiettivi comuni nell'azione pastorale liturgica delle diocesi interessate, secondo le indicazioni espresse nella costituzione conciliare *Sacrosanctum Concilium*, (n. 45) e nel decreto conciliare *Christus Dominus* (n. 42).

Il medesimo organismo è luogo di incontro dei Direttori degli Uffici Diocesani per la Liturgia, che riconoscono nella Commissione Regionale per la Liturgia lo strumento primario per un'azione coordinata tra le varie diocesi.

Art. 2 – Natura e Finalità

La Commissione Regionale per la Liturgia, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneto, presenta i seguenti fini e compiti:

- § 1 Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, interscambio, stimolo e orientamento circa la pastorale liturgica, a cui fanno riferimento anche i settori dell'arte e della musica sacra, per le diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale.
- § 2 Prestare costante attenzione pastorale ai problemi del mondo della pastorale liturgica, e farne oggetto di studio per individuare le problematiche comuni e così assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorali.
- § 3 Assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e le diverse forze ecclesiali operanti nella e per la pastorale liturgica favorendo la maturazione e la formazione di un pensiero comune, per promuovere un'azione coordinata tra le varie Diocesi, nel rispetto delle singole specificità.
- § 4 Mantenere aperto il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione e quelli civili – secondo le modalità appropriate - che abbiano un riferimento a problemi inerenti alla pastorale liturgica, nel rispetto dei diversi ambiti e finalità.
- § 5 Promuovere, con il consenso della C.E.T., alcune iniziative di pastorale liturgica che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale.
- § 6 Verificare e valutare le iniziative programmate.
- § 7 Approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposto dalla Presidenza.

Art. 3 – Composizione

La Commissione Regionale per la Liturgia è composta dal Vescovo Delegato della CET e dai direttori degli uffici diocesani per la liturgia di ciascuna diocesi della regione conciliare, da un rappresentante per l'Istituto di Liturgia Pastorale di S. Giustina e da uno della Facoltà Teologica del Triveneto.

I direttori degli uffici liturgici rappresentano anche il settore arte sacra e il settore musica sacra delle rispettive Commissioni diocesane.

Per lo studio di problemi o l'attuazione di attività o rapporti particolari, che richiedono competenza specifica, potranno costituirsi nella Commissione Regionale delle sotto-commissioni di settore. Altri componenti possono essere cooptati o invitati alle singole riunioni (senza diritto di voto) per particolari competenze.

Art. 4 – Organizzazione

La Commissione Regionale per la Liturgia, presieduta dal Vescovo Delegato, si organizza eleggendo, secondo le modalità indicate agli artt. 14 e 16, 16/bis e 16/ter:

- a) il Responsabile
- b) il Segretario
- c) il delegato per il settore musica sacra
- d) il delegato per il settore arte sacra

Art. 5 – Presidente

La Commissione è presieduta da un Vescovo Delegato eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneto *ad quinquennium*.

Art. 6 – Compiti del Responsabile

I compiti del Responsabile della Commissione – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Commissione, e per i quali il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri membri della Commissione – sono:

- § 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneto e la Segreteria CET.
- § 2 Convocare la Commissione, su mandato del Vescovo Delegato Presidente, e presiederne i lavori in assenza del Presidente stesso.
- § 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività.
- § 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2 § 5.
- § 5 Tenere i contatti con gli organismi regionali previsti all'art. 2 §§ 3-4.
- § 6 Tenere i rapporti, a nome della CET, con la Consulta Nazionale per la Liturgia e con l'Ufficio Nazionale per la Liturgia della C.E.I., per quanto riguarda l'attività regionale.

Art. 7 – Compiti del Segretario

I compiti del Segretario della Commissione – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti del Responsabile della Commissione – sono:

- provvedere alla stesura e alla diffusione ai membri e alla Segreteria CET dei verbali
- tenere aggiornato ed in ordine l'archivio
- provvedere alla spedizione delle convocazioni
- svolgere il compito di tesoriere

Art. 7/bis – Compiti dei delegati per l'arte e la musica sacra

I compiti dei delegati della Commissione per i settori dell'arte e della musica sacra - che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e il Responsabile, e secondo gli orientamenti della Commissione – sono:

- § 1 Curare l'attuazione, per il settore specifico, di quanto è previsto all'art. 2 § 3.
- § 2 Coordinare, per lo specifico settore, la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2 § 5.
- § 3 Provvedere, per lo specifico settore, alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività.
- § 4 Tenere i rapporti con l'Ufficio Nazionale per la Liturgia della C.E.I., per quanto riguarda l'attività regionale nello specifico settore.

Art. 8 – Presidenza: composizione e finalità

Il Vescovo Delegato, il Responsabile, il Segretario e due Consiglieri costituiscono la Presidenza della Commissione Regionale per la Liturgia.

La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo organizzativo ed esecutivo, viene convocata secondo le esigenze per:

- definire l'ordine del giorno delle riunioni;
- predisporre il lavoro ed eseguire le indicazioni della Commissione;
- curare le relazioni pubbliche e ogni provvedimento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Commissione.

In assenza del Vescovo Delegato presiede i lavori dell'incontro il Responsabile.

Art. 9 – Convocazione della Commissione

Circa la convocazione della Commissione Regionale per la Liturgia, viene stabilito quanto segue:

- § 1 La Commissione viene convocata dal Responsabile, in accordo con il Presidente, ordinariamente almeno tre/quattro volte all'anno, nelle forme previste dall'art. 9 § 2, e con un calendario annuale convenuto.
- § 2 L'ordine del giorno degli incontri viene formulato su proposta della Commissione o del Vescovo Delegato Presidente. L'ordine del giorno deve avere comunque l'approvazione della Presidenza, e deve essere comunicato ai membri della Commissione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore).
- § 3 Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi di urgenza, possono essere stabilite dalla maggioranza della Commissione o dalla Presidenza e comunque sempre con il consenso del Vescovo Delegato.

Art. 10 – Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni della Commissione Regionale, è richiesta la presenza effettiva dei due terzi delle Diocesi.

Art. 11 – Membri della Commissione

I membri della Commissione sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa.

Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente in maniera ingiustificata per tre volte, in accordo con il Vescovo Delegato e il Responsabile, sarà avvertito che può essere sostituito per cooptazione di un'altra persona o per presentazione da parte del Vescovo della Diocesi che rappresentava.

Art. 12 – Rapporti con la CET

§ 1 La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneto, alla quale, tramite il Vescovo Delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni pastorali.

§ 2 Sarà premura del Segretario di inviare regolarmente alla Segreteria della CET sia l'ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali approvati delle stesse (corredati da copia di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione).

Art. 13 – Rapporti con le Diocesi

La Commissione Regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo ad esse tutto l'aiuto auspicato.

Art. 14 – Elezione e nomina del Responsabile

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di una terna di candidati designati dalla Commissione stessa.

§ 2 I tre candidati da presentare alla CET sono eletti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i primi tre nominativi che hanno guadagnato il maggior numero di voti. L'elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all'art. 10.

§ 3 Hanno diritto di voto tutti i membri in carica della Commissione, compreso il Vescovo Delegato e il Responsabile della stessa.

Art. 15 – Durata del mandato del Responsabile

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo.

§ 2 Nel caso in cui il Responsabile debba lasciare il suo servizio prima della scadenza del mandato per cause giustificate, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneto. Si provvederà inoltre ad organizzare immediatamente nuove elezioni per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del suo successore. Il nuovo Responsabile eserciterà il suo compito fino alla scadenza del mandato triennale del Responsabile precedente, dopodiché si provvederà a nuova votazione.

Art. 16 – Elezione del Segretario e durata del suo mandato

- § 1 Il Segretario della Commissione Regionale è votato a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consensi.
- § 2 Il Segretario dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 16/bis – Elezione dei delegati per l'arte e la musica sacra e durata del loro mandato

- § 1 I delegati della Commissione Regionale per i settori dell'arte e della musica sacra sono votati a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consensi.
- § 2 I delegati durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 16/ter – Elezione dei Consiglieri

- § 1 I due consiglieri della Presidenza della Commissione Regionale sono votati a scrutinio segreto. Vengono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei consensi.
- § 2 I consiglieri durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 17 – Votazioni

In caso di votazione ogni Diocesi e i rappresentanti dell'Istituto di Liturgia Pastorale di S. Giustina e della Facoltà Teologica del Triveneto hanno diritto ad un voto. La decisione è presa a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 10.

Quando una decisione concerne l'elezione di una persona, si procede con voto segreto.

Art. 18 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche

- § 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli Uffici diocesani per la Liturgia e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.
- § 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- § 3 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all'anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.
- § 4 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all'anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.
- § 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

Art. 19 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa

- § 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e devono di norma essere approvate dalla CET.
- § 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e sono, di norma, approvati dalla CET o almeno dal suo Presidente o dal Segretario CET.
- § 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 18 §§ 1, 3 e 5.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile.

Zelarino, 29 settembre 2009